



FNOMCeO

Roma, 07 DIC. 2010

COMUNICAZIONE N. 82

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Decreto Interministeriale 15  
novembre 2010 – "Master  
abilitante per le funzioni di  
medico competente" – elenchi  
provinciali dei medici competenti

FNOMCEO 07/12/10  
RGP.0011063 2010  
CI. 01.03.01/2

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 64 del 23 settembre 2010 si ritiene utile segnalare che è stato emanato ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni il decreto interministeriale 15 novembre 2010 recante "Master abilitante per le funzioni del medico competente" (All. n.1). Al tempo stesso il Ministero della Salute con nota del 15 novembre 2010 (All. n. 2) ha risposto al quesito posto da questa Federazione.

Come è noto l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 81/08 prevede che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale "sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività".

Il comma sopraccitato deve, quindi, essere posto in correlazione con l'art. 1 del decreto interministeriale indicato in oggetto che dispone che "I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre

anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n.81, del 9 aprile 2008, **ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire un percorso formativo universitario, articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente**, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008”.

**Pertanto, stante quanto sopraesposto, si rileva che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 non risultano in possesso del requisito per poter svolgere le funzioni di medico competente e, quindi, non possono essere iscritti nei relativi elenchi provinciali dei medici competenti, qualora l'Ordine abbia, come auspicabile, provveduto alla loro istituzione attualmente non prevista da alcuna norma di legge. Pertanto nel caso di sussistenza di tali elenchi i medici di cui sopra dovranno essere cancellati con delibera approvata dal Consiglio direttivo. Gli Ordini provinciali dovranno quindi effettuare la verifica del possesso dei titoli e requisiti per l'iscrizione o cancellazione degli stessi dagli elenchi provinciali dei medici competenti.**

Ad ogni buon al fine di esercitare una corretta funzione di certazione si ritiene che i medici chirurghi iscritti ai relativi Ordini provinciali che siano in possesso dei titoli e dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d), d-bis) dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e che vogliano essere iscritti negli elenchi provinciali dei medici competenti debbano farne apposita domanda all'Ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificati).

Gli Ordini provinciali potranno procedere d'ufficio a verifiche in ordine alla veridicità della dichiarazione, chiedendo la documentazione attestante il possesso dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna delle fattispecie previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Si ricorda infine che a decorrere dal programma triennale di educazione continua in medicina 2011/2013 i medici competenti dovranno trasmettere agli Ordini provinciali di appartenenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto 4 marzo 2009 recante “Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di

lavoro" la certificazione o l'apposita autocertificazione atta a comprovare il rispetto dell'obbligo formativo di cui all'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente.

In conclusione giova sottolineare che i medici competenti, che abbiano autocertificato al proprio Ordine di appartenenza il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08 ai fini della relativa iscrizione nell'elenco provinciale dei medici competenti, dovranno essere iscritti anche nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute e ciò al fine di evitare palesi discrepanze.

.Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 2

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amedeo Bianco', with a stylized flourish extending to the right.

2A - 60P

Ministero della Salute

DGPREV

0047255-P-15/11/2010

I.8.f.n.1



## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
Ufficio II - Qualità degli ambienti di lavoro e di vita - radioprotezione  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-classif:  
DGPREV.II/P/2010/.....

FNOMCEO 19/11/10  
RGP.0010771 2010  
CI. 04.13.01/2.6

Alla Federazione Nazionale  
degli Ordini dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri  
Piazza Cola di Rienzo n. 80/A  
00192 Roma

Oggetto: Decreto di attivazione dei percorsi formativi di cui all'art. 38 D.lgs n.81/2008 e relativo svolgimento dell'attività di medico competente.

In riferimento alla nota FNOMCEO 23/09/10, prot. RGP.0008990 2010 CI.04.13.01/2.6 di pari oggetto, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito all'emanazione del decreto in parola e se, nelle more dell'emanazione del decreto, gli specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale, specializzatisi in data successiva all'entrata in vigore del Dlgs 81/08, possano o meno svolgere le funzioni di medico competente e pertanto avere o meno titolo all'iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti e negli elenchi provinciali dei medici competenti, si chiarisce quanto segue:

Stante le previsioni del comma 2 dell'art. 38 del D.lgs 81 del 9 aprile 2008, che dispone per i medici specializzati in igiene e medicina preventiva e in medicina legale l'obbligatorietà del requisito della frequenza di appositi percorsi formativi universitari, da definire con decreto ministeriale, ne consegue sul piano logico che, ove gli stessi non si fossero trovati nella condizione particolare, alla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs 81, di svolgere attività di medico competente o di averla svolta per almeno un anno nell'arco dei tre anni antecedenti, tali medici non risultano di fatto autorizzati a poter svolgere le funzioni di medico competente con il solo possesso del titolo di specializzazione.

Non essendo stato previsto dal legislatore alcun regime transitorio, nelle more dell'emanazione del decreto in oggetto in carenza del requisito dell'avvenuta ulteriore formazione universitaria, resta conseguentemente esclusa sia la possibilità di esercitare le funzioni di medico competente sia la possibilità di far parte di elenchi di medici competenti, in ambito provinciale o nazionale.

Tanto chiarito, si coglie l'occasione per informare che nella corrente settimana, con la sottoscrizione del provvedimento da parte di entrambi i ministri interessati, si è concluso l'iter di approvazione del decreto in oggetto, quale condizione preliminare per l'attivazione dei previsti percorsi formativi integrativi abilitanti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente da parte degli specialisti in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio II  
Dr. Giancarlo Marano